

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3169-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE MELOTTO)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12,
recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa
all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del
Servizio sanitario nazionale

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
dal Ministro del Tesoro
e dal Ministro della Sanità
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge all'esame dell'Assemblea per la conversione, nei suoi primi tre articoli, riprende norme già contenute nel precedente decreto n. 388 del 6 dicembre 1991, non convertito in legge, e reca misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria per l'anno 1991.

Esso ha specifiche motivazioni. Sulla base della verifica congiunta eseguita dai Ministeri del tesoro e della sanità nel luglio scorso è emersa la necessità di integrare il fondo sanitario nazionale di parte corrente per 4.200 miliardi, presupponendo che il limite di incremento per il 1991 della spesa per beni e servizi fosse mantenuto nella misura dell'11 per cento rispetto alla spesa del 1989, come era stato stabilito nella legge finanziaria per il 1991. Le regioni hanno fatto presente che l'anzidetto limite non poteva essere osservato; pertanto esso con il decreto all'esame è stato portato al 22 per cento, per una spesa complessiva di 1.400 miliardi che, sommati ai 4.200 di integrazione, fanno sì che per il 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale siano determinate in 5.600 miliardi. Ciò stabilisce il decreto, il quale prevede che per l'anzidetta somma le regioni siano autorizzate ad assumere mutui con la procedura disciplinata dalle disposizioni del decreto stesso.

Il decreto di cui si propone la conversione, peraltro, contiene anche altre norme, che costituivano l'oggetto di emendamenti presentati in sede di esame da parte dell'Assemblea del Senato del predetto decreto-legge n. 388. Alcuni di questi emendamenti furono dichiarati non ammissibili dalla Presidenza dell'Assemblea; il provvedimento fu poi respinto il 15 gennaio 1992. Si tratta, nel decreto in esame, dell'articolo 4, riguardante le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per

gli appalti, da attribuirsi esclusivamente a funzionari; dell'articolo 5, concernente le modalità del passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito a quello a tempo pieno e dell'articolo 6, riguardante la posizione dei primari ospedalieri in rapporto a quanto disposto da alcune norme del contratto di lavoro del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale. Con riguardo all'articolo 6 si fa presente che esso scaturisce da una disposizione introdotta alla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1991 in materia di finanza locale (divenuto poi legge 30 dicembre 1991, n. 412); tale disposizione prevedeva il recepimento di talune norme sul contratto di lavoro dei medici, riguardanti tra l'altro il conferimento di sfere di responsabilità agli aiuti ospedalieri.

La Commissione, in sede di esame del provvedimento, ha accolto alcuni emendamenti che propone al vaglio dell'Assemblea. All'articolo 1 si propone un emendamento tendente ad abrogare l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente la Croce rossa italiana, in modo da consentire alla stessa di assumere una configurazione giuridica coerente con il carattere che i corrispondenti enti hanno negli altri paesi.

All'articolo 3 si propongono due emendamenti: il primo, sostitutivo del comma 2, scaturisce dalla necessità di evitare che vadano perduti i finanziamenti, previsti dalla legge n. 162 del 1990, riguardanti le tossicodipendenze; il secondo, aggiuntivo di un comma 2-bis, prevede l'impignorabilità delle somme corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente dalle USL e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico rispetto a decreti ingiuntivi per somme comunque dovute da tali enti.

All'articolo 4 si propone un emendamento, sostitutivo dell'articolo, che, adottando una nuova formulazione delle disposizioni ivi contenute, ne chiarisce meglio la portata e ne consente l'applicazione anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Dopo l'articolo 5 si propone di inserire un articolo 5-*bis* che consente nelle pubbliche selezioni per titoli l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per i titoli riguardanti attività svolte nel settore delle infezioni da HIV, prevedendo altresì l'assunzione da parte delle università, nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 135 del 1990, del personale ivi contemplato, nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

All'articolo 6 si propone di premettere al comma 1 un comma che sopprima, nel comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, il periodo che fa riferimento ad articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, in quanto si tratta di materia contrattuale che non è

opportuno sia sanzionata in sede legislativa.

La Commissione, infine, propone di inserire due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il primo prevede la possibilità di mantenere il rapporto convenzionale con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta che abbiano superato il settantesimo anno di età, con contestuale riduzione del numero massimo di assistiti, rimandando, comunque, la disciplina specifica della materia alle apposite convenzioni.

Il secondo conferma il contributo previsto dall'articolo 63 della legge n. 833 del 1978 per gli anni 1984 e 1985 in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per gli stessi anni.

Sulla base delle considerazioni soprastate, si raccomanda la conversione in legge del decreto-legge n. 12, con le modificazioni proposte dalla Commissione igiene e sanità.

MELOTTO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

29 gennaio 1992

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, il proprio nulla osta, pur osservando che era preferibile, in ordine all'articolo 6, l'emendamento approvato dalla Commissione di merito nelle precedenti versioni del decreto.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato».

1.1

Art. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

3.1

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico devono ritenersi impignorabili nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente».

3.2

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono attribuite esclusivamente ai dirigenti responsabili di servizio secondo l'ordinamento delle unità

sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli. L'anzidetta disposizione si applica anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico».

4.1

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della citata legge n. 135 del 1990, le università provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato, nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria».

5.0.1

Art. 6.

Al comma 1 premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è soppresso il seguente periodo: "Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384"».

6.1

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

1. Le convenzioni, di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono prevedere la possibilità di mantenere il rapporto convenzionale con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta che abbiano superato il settantesimo anno di età, stabilendo contestualmente per gli stessi la riduzione del numero massimo degli assistiti».

6.0.2 (Nuovo testo)

«Art. 6-ter.

1. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso Servizio che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, già fissato rispettivamente con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro 4 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, e con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro 22 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1985, resta confermato per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle pensioni fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi».

6.0.5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992.

Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, nonché di emanare disposizioni integrative della disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato dall'11 al 22 per cento.

2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo

non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalità indicate nel presente articolo.

4. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo.

5. L'importo del mutuo è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero.

7. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Articolo 2.

1. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1993 e si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, intendendosi conseguentemente esaurita la quota destinata all'ammortamento dei mutui per il finanziamento dell'eccedenza della spesa sanitaria 1989, 1990 e 1991, di cui alla tabella richiamata al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. È fatto pertanto divieto, per il triennio 1992-1994, di destinare ulteriori quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per la copertura del servizio del debito. I provvedimenti legislativi per il ripiano dei bilanci del Servizio sanitario nazionale debbono fornire nelle relazioni tecniche specifici elementi desunti dalla contabilità di ciascuna unità sanitaria locale al fine del calcolo delle dimensioni effettive del fabbisogno aggiuntivo per ciascuna di esse.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle

disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

2. Le eventuali disponibilità in conto residui in essere al 31 dicembre 1991 sul capitolo 7001 dello stato di previsione del Ministero della sanità sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Articolo 4.

1. Le disposizioni relative alle presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono riferibili esclusivamente ai dirigenti responsabili di servizio secondo l'ordinamento delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli, e sono applicabili agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Articolo 5.

1. Il passaggio a domanda del personale medico del Servizio sanitario nazionale dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è garantito unicamente ai medici i cui rapporti di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano cessati in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, comma 7, della citata legge n. 412 del 1991.

Articolo 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

Articolo 7.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - DE LORENZO
- CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 2)

REGIONI	IMPORTI MUTUABILI (in milioni)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
TOTALE	5.600.000